

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Bari, 15 marzo 1979

Prot.N. 135/

AL SIG. COORDINATORE
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO

S E D E

Si trasmette il disegno di legge "Sub-delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci", nel testo approvato dalla Commissione e come emendato dalla I° Commissione per quanto riguarda l'articolo finanziario (art.4).

Si allega la nota n° 117/69/555 del 22.2.1979 concernente il parere in proposito della I° Commissione Consiliare Permanente.

Distinti saluti.

(Antonio Ventura)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
15 MAR. 1979
Prot. n° <u>135</u> - Col. Cl. Fast.

Antonio Ventura

*135
fincasso*

disegno di legge:

SUB DELEGA ALLE PROVINCE DELLA DELEGA ALLE REGIONI

IN MATERIA DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA

TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATO-

RI DI MERCI.

relatore Sig. Antonio Ventura

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
il DPR 24/7/77 n.616 che riporta le norme per l'attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22/7/75 n.382, con l'articolo 96 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori merci con facoltà di sub delega alle Province.

L'albo degli autotrasportatori di merci è stato istituito presso il Ministero dei Trasporti con la legge 298/1974 e rappresenta lo strumento giuridico per la tutela della professionalità degli operatori del settore.

L'Albo si articola in albi provinciali e albo nazionale, inteso quest'ultimo come insieme degli albi provinciali.

Alla tenuta degli albi sono preposti i Comitati provinciali coordinati a livello regionale dal Comitato regionale e a livello nazionale dal Comitato centrale.

La delega delle funzioni comprende tutte le attività istruttorie inerenti il funzionamento dei Comitati provinciali e comporta mansioni di carattere prevalentemente esecutivo che va dall'accettazione delle singole domande di iscrizione all'albo, all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge a carico dei richiedenti, alle funzioni di segreteria nel senso più stretto della parola, necessaria per il funzionamento dei Comitati provinciali.

Si tratta di funzioni che mal si conciliano con i compiti delle Regioni che restano più impegnate sul piano normativo, di indirizzo e di controllo dei settori affidati alle loro competenze.


Le Regioni inoltre, almeno nel settore dei Trasporti, non dispongono di uffici periferici da poter subito utilizzare per l'espletamento delle nuove funzioni.

Per i motivi di cui sopra, sembra opportuno avvalersi della facoltà di sub delega delle funzioni stesse alla Province, come previsto dal richiamato DPR n.616 e provvedere di conseguenza.

A riguardo dovrà essere tenuto presente che la delega alle Province corrisponde anche a criteri di razionalità giusto in considerazione dell'articolazione dell'albo a livello provinciale ed evita comunque il sorgere di nuove organizzazioni a livello periferico.

A questi criteri si ispira il disegno di legge proposto.

Si propone infine la dichiarazione di urgenza al fine di non determinare soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni predette. Tale urgenza è stata anche sollecitata dall'Unione Province Italiane.

Antonio Ventura


ART.1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art.96, comma 2°, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974 n°298 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976 n°32.

ART.2

Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente sono sub-delegate alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

I Comitati Provinciali preposti, a norma della legge 6 giugno 1978 n°298, alla tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di merci in conto terzi, si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle Province

ART.3

Nell'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di sub-delega, le Province sono tenute ad osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o per tramite della Regione Puglia.

Le Province trasmettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e sul costo dei relativi servizi, alla Giunta Regionale che sovrintende all'esercizio delle attività istruttorie sub-delegate con la presente legge.

ART.4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento all'art.131 del DPR 24.7.77 n°616.

Per l'anno 1979 si provvede mediante istituzione nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:

PARTE I° - E N T R A T A -

Categoria 4°-Funzioni delegate

	<u>STANZIAMENTO COMP.</u>	<u>STANZIAMENTO CAS.</u>
-Assegnazione di fondi dallo stato per esercizio delega in materia di attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori- art.96 e 131 del D.P.R. 616/77	p. m.	p. m.

PARTE II° - S P E S A -

Rubrica 5° - Trasporti

	<u>STANZIAMENTO COMP.</u>	<u>STANZIAMENTO CAS.</u>
-Fondi da destinare alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti dalla sub-delega dell'attività istruttoria ecc.ecc.	p. m.	p. m.

La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **1979** e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle assegnazioni dello Stato ex art.131 del D.P.R. 24.7.1977 n°616, ai sensi del combinato disposto degli art.43 e 45 della legge regionale n°17 del 30.5.1977.

La ripartizione degli stanziamenti tra le Province interessate sarà determinato con atto amministrativo della Giunta Regionale sentita la Sezione Regionale della Unione delle Province Italiane, nonché la competente Commissione Consiliare.

-----o0o-----